



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI Provincia Di Brindisi

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22, e come modificata dalla legge n. 46 del 7 maggio 2009 che ai primi quattro commi testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 8/2009 e le istruzioni impartite dalla Prefettura – UTG di Brindisi;

RENDE NOTO

Che gli elettori interessati dovranno far pervenire tramite PEC all'indirizzo comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it recante quale oggetto "Richiesta voto domiciliare – Elezioni politiche del 25 settembre 2022" oppure consegnando la domanda all'Ufficio Protocollo del Comune entro i termini di legge, fissati per il 05/09/2022 (20° giorno antecedente la data della votazione) e su apposito modello allegato al presente avviso, reperibile sul Sito Istituzionale dell'Ente e presso l'Ufficio Elettorale

I modelli di dichiarazione sono disponibili sul sito internet del Comune (<https://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it/>) e presso l'Ufficio Elettorale.

San Vito dei Normanni, li 16/08/2022